

Infedele dichiarazione meno cara

DS6901
Dal 30 gennaio 2025 meno cara la regolarizzazione delle violazioni da infedele dichiarazione per quelle relative all'anno d'imposta 2023: la sanzione minima passa dal 90% al 50% delle maggiori imposte emerse.

Questo è l'effetto delle novità introdotte dal decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio, il decreto legislativo 87/2024, che ha rideterminato l'ammontare delle pene pecuniarie in caso di violazioni amministrative sulle dichiarazioni prevedendone l'applicazione per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024 ed interagendo per la prima volta con quelle targate 2024 per l'anno d'imposta 2023.

La nuova sanzione per le autocorrezioni. Con l'articolo 2 del citato decreto, il legislatore oltre a ridefinire l'ammontare percentuale stabilito per le pene pecuniarie irrogate in caso di infedele dichiarazione, ha introdotto una nuova "scontistica" prevista in caso di autoregolamentazione della citata violazione da parte del contribuente.

Il neo comma 2-bis, introdotto all'articolo 1 del decreto legislativo 471/1997 prevede infatti che se la violazione da cui si rileva l'infedele dichiarazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1 (ovvero la nuova percentuale del 25%) aumentata al doppio arrivando quindi alla misura del 50%.

È necessario sottolineare che violazione per infedele dichiarazione rileva quando, ai fini delle singole imposte, viene indicato un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante. Gli effetti della nuova sanzione da "infedele dichiarazione autoregolamentata" vanno analizzati anche in combinato con la revisione dell'ammontare delle pene pecuniarie previste in caso utilizzo del ravvedimento operoso (ex articolo 13 del dlgs 472/1997) e stabilite nel medesimo decreto legislativo.

DS6901
In base alla nuova formulazione del citato articolo 13 del dlgs 472/1997, l'ammontare della sanzione prevista dalle singole disposizioni è ridotta ad un nono del minimo (nel caso specifico il 50%) se il contribuente regolarizza la violazione entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è commesso e, rispettivamente ad un ottavo ed un settimo del minimo, se la correzione avviene entro o post il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Il decreto legislativo 87/2024 ha messo mano anche all'articolo 1 comma 2 del dlgs 471/1997 prevedendo una riduzione delle pene pecuniarie stabiliti per l'infedele dichiarazione non autocorretta con integrativa che passano dal ventaglio dal 90% al 180% dell'imposta "evasa" al 70%, valore fisso, con minimo di 150 euro. Il comma 2 chiude specificando che la stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

Effetto nuove sanzioni sulle dichiarazioni 2024. Ai sensi che all'articolo 5 del decreto legislativo in commento, le disposizioni inerenti la revisione del sistema sanzionatorio fiscale si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1 settembre 2024. Per effetto dell'equiparazione tra dichiarazioni tardive ed integrative nei 90 giorni, la nuova sanzione "ridotta" per regolarizzare le violazioni da infedele dichiarazione si applica dal 30 gennaio 2025 essendo spirati dal 29 gennaio 2025 i 90 giorni dal 31 ottobre scorso, il termine ordinario per la trasmissione dei modelli.

Giuliano Mandolesi

© Riproduzione riservata ■

